

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 960

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, BATTAGLIA, GRIPPALDI,
MAIORCA, MOLTISANTI, PRESTI, RAGNO, SCALONE, XIUMÈ
e PORCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1994

**Perequazione tributaria per le regioni a statuto speciale e per le
province di Trento e Bolzano in materia di trasporti e sanità**

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 5

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Lo Statuto speciale della regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, fa parte integrante delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione ed ha come principale finalità l'elevazione sociale ed economica dell'isola.

L'autonomia speciale fu concepita come strumento integrativo dell'intervento statale, ma purtroppo via via si è trasformata in uno strumento sostitutivo e, in ultima analisi, in un alibi per ridurre o eliminare interventi finanziari dello Stato che, invece, vengono garantiti alle regioni di diritto comune sicchè, paradossalmente, la specialità si è trasformata in molti casi in uno strumento di penalizzazione, in un elemento frenante piuttosto che propulsivo dello sviluppo siciliano.

Dal 1990 la Sicilia è esclusa dalla ripartizione del fondo nazionale dei trasporti di cui, invece, fruiscono regolarmente le regioni di diritto comune, con la conseguenza che la regione è costretta a finanziare il settore con le risorse proprie previste per l'anno in corso in 240 miliardi di lire.

Che, sempre in materia di trasporti la Sicilia, oltre ad essere esclusa dalla ripartizione del relativo Fondo nazionale, è fortemente penalizzata da difficoltà nei collegamenti, tempi lunghi di percorrenza, scarso livello qualitativo e quantitativo dei mezzi (navi, aerei e ferrovie) e tariffe elevatissime che gravano sulle persone, eludendo la competitività del turismo, e sulle merci, compromettendone la commercializzazione sui mercati nazionali ed esteri.

Anche per quanto riguarda il sistema sanitario, in difformità al trattamento riservato alle altre regioni, viene posta a carico della Regione siciliana, con un impegno

finanziario progressivo: dal 14 per cento del 1993 si è passati al 19 per cento del 1994.

Infatti le somme poste a carico della Regione siciliana quale concorso per il finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente dal 1990 al 1994 sono le seguenti:

Esercizi	Quota percent.	Importi (in mil.li)	Riferimento legge statale
1990	10	521.894	Art. 19 D.L. 28-12-89 n. 415 conv. legge 28-2-90, n. 38
1991	10	654.520	<i>Idem</i>
1992	14	1.107.027	D.L. n. 415-89, conv. legge 38/90 legge 30-12-91, n. 412, art. 4 comma 11
1993	14,5	1.059.364	D.L. n. 415-89, conv. legge 38/90 legge 23-12-92, n. 498, art. 8 comma 1
	Totale	3.342.805	(anni dal 1990 al 1993)
1994	19	1.410.702	Quota stimata Art. 12, comma 9, della legge 24-12-93, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica
	Totale	4.753.507	

I tagli avvengono principalmente proprio in quei settori che riguardano la qualità della vita (trasporti) e la vita stessa (sanità), i quali registrano in Sicilia carenze, disservizi e inefficienze che, lungi dall'essere fronteggiati, si accentuano di anno in anno,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con conseguenze sempre più pesanti per i cittadini.

Per fronteggiare i sempre più massicci tagli decisi da Roma, la Regione siciliana, onde evitare il tracollo del sistema dei trasporti e di quello sanitario, è costretta a sottrarre risorse destinate a finalità civili e produttive.

I proponenti ritengono che non si possano fare pesare sui siciliani, contemporaneamente le conseguenze del malgoverno locale e le incomprensioni del Governo centrale e che occorre procedere al riconoscimento dei diritti della Sicilia pur nel rispetto della linea di riequilibrio dei conti pubblici e di contenimento del colossale *deficit* provocato da decenni di malgoverno, corruzione e dissennatezza dal regime partitocratico della «prima Repubblica».

Ritengono altresì che il Governo, nel contesto del conclamato impegno in favore

del riequilibrio fra Nord e Sud del Paese, non può non dedicare una particolare attenzione alla Sicilia, dove si registra il più alto tasso di sottosviluppo e di disoccupazione e inoccupazione nazionale, i maggiori disservizi nei settori pubblici e la presenza costante della mafia che non può essere seriamente combattuta senza la creazione di un'economia sana e che, pertanto, all'Isola deve essere riservato quantomeno lo stesso trattamento di cui fruiscono le altre aree del Paese, soprattutto in materia di trasporti e di sanità.

Con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge si propone di abrogare l'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Con l'articolo 2 viene abrogato il comma 9 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1995, l'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, che prevede la esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, è abrogato.

Art. 2.

1. A decorrere dall'anno 1995, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

